

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Asse 3 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE (OT3)"

PROGRAMMA OPERATIVO 2014 - 2020

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

### **Azione 3.1.1**

#### **Bando**

**"Agevolazione a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti)"**

1. In attuazione dell'Azione 3.1.1 del PO FESR Liguria 2014-2020 e in coerenza con la strategia di specializzazione intelligente regionale relativa alla tematica "Sicurezza e qualità della vita nel territorio" ed in particolare "Sicurezza e monitoraggio del territorio", il bando si propone di promuovere la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di sistemi di auto protezione, dispositivi di prevenzione e mitigazione dei danni in caso di calamità alluvionali.

## 2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione micro, piccole e medie imprese.  
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
  - a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.
  - b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  - c) le imprese in difficoltà.

## 3) Localizzazione

1. Gli investimenti oggetto del presente bando devono riguardare unità locali, ubicate sul territorio della Regione Liguria.

## 4) Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili investimenti finalizzati alla dotazione di sistemi tecnologici (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in caso di alluvione.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 01/12/2014 purché non concluse.
3. Gli investimenti devono essere completati entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.
4. L'avvio e la conclusione del programma di investimento coincidono rispettivamente con la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
5. **L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 5.000,00 e superiore a 20.000,00 euro.**
6. Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al soggetto richiedente.

## 5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  - a) Acquisto di attrezzature anti allagamento, sistemi di contenimento e mitigazione delle acque, di auto protezione, nuovi di fabbrica;
  - b) Opere edili, strettamente funzionali alla posa in opera e all'installazione dei sistemi di auto protezione, contenimento e mitigazione delle acque di cui alla precedente lettera a;
  - c) Oneri tecnici quali dichiarazione del tecnico di cui al punto 8 e) del bando, progettazione, direzione lavori e collaudo dell'impianto nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'intervento;
2. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa di cui alle precedenti lettere a) e b) nei quali l'importo imponibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 Euro;
3. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
4. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
  - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
  - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
  - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - d) le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
7. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

## 6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa, in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013) entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le misure di seguito indicate:

- A. un contributo a fondo perduto **nella misura del 50%** dell'investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subito danni segnalati alla Camera di Commercio competente secondo la procedura per il rilevamento del danno occorso, a seguito di precedenti eventi atmosferici eccezionali occorsi;
  - B. un contributo a fondo perduto **nella misura del 60%** dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subito danni segnalati alla Camera di Commercio competente secondo la procedura per il rilevamento del danno occorso, a seguito di un precedente evento atmosferico eccezionale occorso;
  - C. un contributo a fondo perduto **nella misura dell' 80%** dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subito danni segnalati alla Camera di Commercio competente secondo la procedura per il rilevamento del danno occorso, a seguito di più eventi atmosferici eccezionali occorsi.
2. Ai fini del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 € (o di 100.000 € nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione.
  3. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche relativamente agli stessi costi ammissibili.

## 7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 29.04.2015 al giorno 26.05.2015.
2. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese nella modalità off-line a partire dal giorno 15.04.2015.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## 8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali dell'impresa;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnica;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- d) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
  - e) copia della dichiarazione da parte di tecnico abilitato, terzo rispetto al soggetto richiedente e rispetto al fornitore dei beni di cui al precedente punto 5), iscritto ad albo, il cui originale dovrà essere mantenuto presso l'impresa richiedente, attestante la funzionalità e l'idoneità alla prevenzione dell'intervento e la congruità dei costi e contenente l'indicazione della situazione del rischio e la descrizione dell'intervento proposto con particolare riferimento alle scelte tecniche e al contributo in termini di sicurezza, l'elenco delle eventuali autorizzazioni necessarie e loro eventuale disponibilità o tempistica prevista per il loro ottenimento e la dichiarazione della congruità dei costi esposti.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.
5. Le imprese devono fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## 9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
7. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
8. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
9. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
  - a. l'ammissibilità formale della domanda che viene effettuata dal sistema Bandi-on Line;
  - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

#### Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc..)
3. requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/ai potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica,

dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc...);

4. cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
6. rispetto di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali;
7. progetto o relazione elaborato da professionista con
  - situazione del rischio e la descrizione dell'intervento proposto con particolare riferimento alle scelte tecniche e al contributo in termini di sicurezza;
  - l'elenco delle eventuali autorizzazioni necessarie e loro eventuale disponibilità o tempistica prevista per il loro ottenimento;
  - la dichiarazione della congruità dei costi esposti

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

#### Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo uguale a 3

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Livello di esposizione al rischio	- più eventi alluvionali subiti - un evento alluvionale subito	<u>3</u> <u>2</u>
2	N° di posti di lavoro messi in sicurezza	- da 151 a 250 - da 101 a 150 - da 51 a 100 - fino a 50	<u>4</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u>
3	Tempistica di attuazione	- interventi già avviati ma non conclusi al momento della domanda	<u>1</u>
4	Disponibilità delle eventuali autorizzazioni necessarie per porre in atto l'intervento	- tutte le autorizzazioni sono già state ottenute - non necessitano di autorizzazione	<u>3</u> <u>2</u>
5	Dimensione dell'impresa	- Micro - piccola	<u>2</u> <u>1</u>

## **10) Erogazione dell'agevolazione**

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva. L'agevolazione sarà erogata in un'unica soluzione, a fronte di idonea documentazione. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:

- sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

corredata del seguente documento, allegato anch'esso in formato elettronico:

- b) copia della dichiarazione da parte di tecnico abilitato, terzo rispetto al soggetto beneficiario e rispetto al fornitore dei beni di cui al precedente punto a), iscritto ad albo, il cui originale dovrà essere mantenuto presso l'impresa beneficiaria, a conferma della funzionalità dell'intervento, della regolare esecuzione dello stesso in relazione anche ad eventuali titoli abilitativi necessari e della congruità dei costi e contenente la descrizione dell'intervento realizzato e l'indicazione dei titoli di spesa relativi all'intervento e, presa visione degli originali, la loro attinenza all'iniziativa realizzata.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

Tutta la documentazione inerente la presentazione della domanda di agevolazione e la relativa richiesta di erogazione, quali, a mero titolo esemplificativo, gli originali dei modelli A e B, nonché i titoli di spesa rendicontati, non devono essere prodotti a F.I.L.S.E., ma tenuti disponibili presso l'impresa per i relativi controlli.

## 11) Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
  - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
  - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- d) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- e) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i 5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;



- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- g) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti;
- h) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del PO FESR Liguria 2014-2020;
- i) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

## 12) Revoche

16.1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi costi altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
- e) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
- f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;

16.2. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

16.3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

16.4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

### **13) Controlli**

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

### **14) Misure di salvaguardia**

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

### **15) Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003**

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

**Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.**